



Prot.1972/I.1

Como, 15/06/2018

A tutti gli Interessati

Oggetto: provvedimento di annullamento in autotutela del Bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione automatica di snack e bevande calde e fredde, prot n. 1800/VIII.3 del 28/05/2018

Il Dirigente Scolastico

VISTO l'art. 7, comma 6 e 6 bis del D. leg.vo 165/2001;

VISTO il D. lgs. N.163/2006;

VISTO il D.I. 44/2001, art. 2,31, 32, 33, e 40;

VISTO la legge 24/12/2007, n. 244;

VISTO la legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. ;

VISTO il decreto Legislativo del 14/03/2003 n.33;

VISTO il Bando di gara , Prot n. 1800/VIII.3 del 28/05/2018, per l'affidamento del servizio di distribuzione automatica di snack e bevande calde e fredde

DATO ATTO che all'esito di un ulteriore esame, operato motu proprio dall'Amministrazione, sono emersi vizi di legittimità sul Bando di selezione novellato;

VALUTATA la necessità di procedere, da parte dell'Amministrazione, ad una nuova formulazione del Bando di gara cui sopra;

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto, non sono scaduti i termini della presentazione delle domande e che a codesta Amministrazione, alla data odierna, non sono ancora pervenute alcuna candidatura in merito;

RILEVATO CHE: "La Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un Bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'Iter concorsuale, rendendone evidente l'inopportunità laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. B, primo comma della legge n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sezione 3, sentenza del 01 agosto 2011, n.4554);

RILEVATO CHE: "La Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare o revocare, in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Consiglio di Stato, Sez. V, 07 giugno 2013, n.3125);

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale dell'annullamento e che,

nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'Ufficio;

DATO ATTO che l'Istituto procederà ad una nuova formulazione del bando annullando, in conformità alla normativa vigente;

RITENUTO quindi necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela delle procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della legge 241/90 e S.M.I.,

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

Di annullare, per i motivi in premessa, d'Ufficio in autotutela, il Bando di per l'affidamento del servizio di distribuzione automatica di snack e bevande calde e fredde prot. n. 1800/VIII.3 del 28/05/2018, nonché tutti gli allegati e gli atti conseguenti;

1. Di pubblicare le disposizioni del presente provvedimento sul sito dell'istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente;
2. Di procedere ad una nuova formulazione circa del Bando annullando, in conformità alle normative vigenti.



Il Dirigente Scolastico
Angelo Valtorta